

BGE 104 V 36

Bundesgericht (BGE), 1978-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_104_V_36

FR: ATF 104 V 36

IT: DTF 104 V 36

Regeste

Regeste Art. 98 Abs. 3 KUVG und Art. 3a VRV. Das Nicht-Tragen der Sicherheitsgurten stellt grundsätzlich eine grobe Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seinen Folgen ein adäquater Kausalzusammenhang besteht.

Regeste Art. 98 al. 3 LAMA et art. 3a OCR. Le fait de ne pas attacher la ceinture de sécurité constitue en principe une faute grave, qui justifie une réduction des prestations d'assurance s'il y a causalité adéquate entre la faute et l'accident ou ses conséquences.

Regesto Art. 98 cpv. 3 LAMI e art. 3a ONCS. Il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce di massima colpa grave giustificante una riduzione delle prestazioni assicurative ove tra tale colpa e l'incidente o le sue conseguenze vi sia rapporto causale adeguato.

Erwägungen

E. 1

Giusta l' art. 98 cpv. 3 LAMI se l'assicurato ha cagionato l'infortunio per colpa grave, le prestazioni dell'assicurazione sono ridotte in misura corrispondente al grado della colpa. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni costituisce colpa grave l'inosservanza delle regole di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto rispettare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze al fine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. DTF 97 V 210). Nell'ambito degli incidenti della circolazione la nozione di colpa grave ai sensi dell' art. 98 cpv. 3 LAMI è meno restrittiva di quella di violazione grave delle norme di circolazione secondo l'art. 90 cpv. 2 LCS. La violazione di una norma della circolazione non implica però necessariamente una colpa grave giusta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DTF 102 V 23). La legislazione in materia di circolazione stradale prevede una sanzione praticamente per quasi tutte le mancanze che possono essere commesse da un conducente, essenzialmente al fine di salvaguardare, in generale, la sicurezza del traffico e quella dei terzi. Tuttavia tanto un'imprudenza del conducente che non viola la legislazione stradale, e che non metta in pericolo che lui stesso può giustificare la riduzione delle prestazioni assicurative secondo l' art. 98 cpv. 3 LAMI , quanto giustificata è la riduzione per le frequenti imprudenze dello stesso tipo commesse da terzi (v. sentenza inedita 3 luglio 1969 in re Ladu in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una riduzione di prestazioni INSAI per il passeggero BGE 104 V 36 S. 39 di una vettura guidata da un conducente in stato di ebbrietà). D'altronde, nell'ambito degli infortuni non professionali il fatto che l'evento infortunistico si sia verificato quando l'assicurato stava commettendo un atto illecito

costituisce di massima non soltanto un motivo di riduzione, bensì un motivo di esclusione delle prestazioni (cfr. art. 67 cpv. 3 LAMI e Risoluzione 31 ottobre 1967 del Consiglio d'amministrazione dell'INSAI, cifra I/4; MAURER, *Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung*, Berna, 1963, p. 157). Del resto, la riduzione delle prestazioni giusta l' art. 98 cpv. 3 LAMI presuppone un rapporto causale adeguato tra la colpa grave di cui si è reso responsabile l'assicurato e il verificarsi o l'aggravarsi delle lesioni. L'evento improvviso ed involontario, dovuto a cause esterne più o meno eccezionali (cfr. DTF 102 V 132 consid. a, DTF 100 V 78 consid. 1a), che costituisce uno degli elementi dell'infortunio, non deve invece necessariamente derivare da una colpa dell'assicurato; esso può essere dovuto a terzi o alla fatalità (MAURER, *op.cit.*, pag. 295; STFA 1960, p. 158, e 1964, p. 5).

E. 2

Il 10 marzo 1975 il Consiglio federale ha introdotto nell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONCS) un art. 3a, in vigore dal 1o gennaio 1976, il cui cpv. 1 ha il seguente tenore... "Nelle automobili, negli autofurgoni e nei furgoncini, provvisti di cinture di sicurezza, il conducente e i passeggeri che prendono posto sui sedili anteriori devono, durante la corsa, allacciarsi con le cinture di sicurezza." In una recente sentenza 2 settembre 1977 in re Favre il Tribunale federale ha dichiarato che il succitato disposto dell'ONCS è privo di base legale e che pertanto i conducenti e i passeggeri che non vi si attengono non sono passibili di sanzioni penali. Da detta giurisprudenza discende che l'assicurato vittima di un incidente della circolazione, il quale non abbia allacciato le cinture di sicurezza non commette un'infrazione e pertanto non gli può essere negata ogni prestazione ai sensi dell' art. 67 cpv. 3 LAMI e della cifra I/4 della Risoluzione 31 ottobre 1967 del Consiglio di amministrazione dell'INSAI. La suesposta sentenza lascia tuttavia insoluta la questione di sapere se, tralasciando di allacciare le cinture BGE 104 V 36 S. 40 l'assicurato ometta di rispettare le regole di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto osservare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze. Chiamata a pronunciarsi in merito, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che, riservate circostanze particolari, deve a tale quesito essere data una risposta affermativa. Infatti, le cinture di sicurezza impediscono che, in caso di forte decelerazione, le persone allacciate siano sbalzate dal sedile e in particolare che il capo venga ad urtare il parabrezza e il cruscotto. Esse sono pertanto atte a ridurre fortemente il rischio di lesioni di gravità sproporzionata alla violenza dell'urto, qualora l'incidente si verifichi a velocità moderata, e a garantire una maggior sicurezza, ove la collisione sopravvenga ad alta velocità, evitando segnatamente in tal caso le solitamente gravissime conseguenze di una possibile eiezione dall'abitacolo. Se vero è che in determinate circostanze l'allacciamento delle cinture di sicurezza può avere un effetto negativo, altrettanto vero è che l'uso delle stesse risulta di indiscussa efficacia nella stragrande maggioranza dei casi. Per queste ragioni enti autorevoli in materia di circolazione stradale, quali l'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni, l'ACS e il TCS, nonché le imprese di assicurazione, raccomandano agli automobilisti di allacciarsi, raccomandazione questa alla quale si associa pure gran parte del corpo medico. Inoltre, le varie legislazioni che impongono alle ditte costruttrici di equipaggiare gli autoveicoli di cinture di sicurezza o che ne dichiarano l'uso obbligatorio si fondano su seri dati statistici.

E. 3

Nella fattispecie nessuna circostanza particolare legittimava il ricorrente, la sera del 26 maggio 1976, ad omettere di allacciarsi con le cinture di sicurezza. Ne discende che quell'omissione costituisce una colpa grave ai sensi dell' art. 98 cpv. 3 LAMI . La colpa di Loris Ticozzi non è certo stata causa della collisione, ma essa ha avuto quale conseguenza lo sbalzamento dell'interessato contro il parabrezza, con conseguenti lesioni al capo, le quali, data la moderata velocità dei veicoli implicati nell'incidente, avrebbero potuto essere evitate in gran parte o persino totalmente. A ragione pertanto l'INSAI ha ridotto le prestazioni assicurative conformemente al citato disposto di legge. BGE 104 V 36 S. 41 L'assicurato fa valere che l'INSAI non avrebbe finora mai operato una riduzione nel caso di automobilisti i quali avevano trascurato di allacciarsi. L'istituto opponente consente rilevando rettamente di aver atteso, per applicare la riduzione, che l'adeguatezza e l'importanza dell'allacciamento delle cinture di sicurezza si fossero affermate e fossero state portate a conoscenza del pubblico.

E. 4

Per quel che concerne il grado della riduzione, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ritiene che, non vertendo la questione sull'accertamento di fatti ignoti al momento in cui venne emanata la decisione in lite, il giudice non deve scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione qualora essa non abbia ecceduto nel suo potere d'apprezzamento. L'opinione dei primi giudici si fonda sulla giurisprudenza anteriore alla revisione 1o ottobre 1969 dell'OG (cfr. STFA 1961, pag. 118). Orbene, a decorrere da quella data il ricorrente può, secondo l' art. 132 OG , invocare anche l'inadeguatezza della decisione impugnata in quanto essa concerna l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. All'assegnazione o al rifiuto dev'essere assimilata la misura delle prestazioni, per cui al Tribunale federale delle assicurazioni e, a maggior ragione, all'autorità giudiziaria cantonale spetta di esaminare il grado della riduzione non soltanto dal profilo dell'eccesso d'apprezzamento. L'esame della questione con il potere cognitivo di cui all' art. 132 OG è tuttavia ininfluente quanto all'esito del presente litigio, essendo la riduzione del 10% adeguata alle circostanze della fattispecie. Dispositiv Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.